



AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA E GESTIONE CARRIERE PERSONALE DOCENTE

SETTORE STATO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE DOCENTE

IL PRORETTORE VICARIO

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lett. a);
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 24;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
- il decreto legge 21 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art. 9, comma 21, in base al quale, tra l'altro, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti e le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli 6, comma 14, in base al quale "I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Omissis", 8, comma 1, in base al quale "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" e 29, comma 19;



- il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), che ha prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2014;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'art. 1, comma 256, che ha ulteriormente prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2015;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018) e, in particolare, l'art. 1, comma 629, in base al quale "Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto";
- il D.P.C.M. del 13.11.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31.12.2020 relativo all'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 01.01.2020;
- il D.P.C.M. del 15.03.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24.05.2022 relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 01.01.2021;
- il D.P.C.M. del 25.07.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2022, relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 01.01.2022;
- il D.P.C.M. del 08.01.2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17.01.2024, relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 01.01.2023;
- lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e pubblicato nella G.U. n. 261 dell'8.11.2012 modificato, da ultimo, con il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019, pubblicato sulla G.U. n. 122 del 27.05.2019;
- il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 1160/2021 dell'29.04.2021;
- il Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, in base al quale «La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale, di cui al precedente art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, è effettuata, con cadenza semestrale, da una Commissione composta da un professore di ruolo di prima fascia, da un professore di ruolo di seconda fascia e da un ricercatore a tempo indeterminato nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico»;
- il Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023 e, in particolare, l'art. 6, comma 2, in base al quale «In prima applicazione la Commissione viene



nominata entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione dei termini di cui all'art. 2 c. 4 e dura in carica un anno; la Commissione non è rinnovabile»;

- il D.R. n. 696/2024 del 21.03.2024 con il quale è stata indetta la 1^a sessione 2024 della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale sono stati ammessi a partecipare:
 - i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno maturato l'anzianità di servizio necessaria per conseguire la progressione economica nel secondo semestre dell'anno 2023;
 - i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 13.10.2023 che, pur avendo maturato tra il 01.01.2023 e il 30.06.2023 l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica tra il 13.09.2023 e il 13.10.2023 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
 - i professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 13.10.2023 che hanno presentato tra il 13.09.2023 e il 13.10.2023 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023;
 - i professori e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio alla data del 13.10.2023 che, pur avendo maturato in data anteriore al 01.01.2023, la prescritta anzianità di servizio, non hanno presentato per due tornate di valutazione consecutive la domanda di riconoscimento della progressione economica;
- la nota rettorale prot. n. 0047254 del 21.03.2024 con la quale è stata comunicata ai docenti interessati la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto e gli stessi sono stati invitati, al fine di ottenere lo scatto stipendiale, a presentare per via telematica dal 25.03.2024 al 24.04.2024 la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente la maturazione del diritto, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
- la deliberazione n. 122/2024 con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 16.04.2024, valutata positivamente la proposta, formulata dal Prorettore vicario, di nominare quali componenti della Commissione addetta alla valutazione dei requisiti previsti dal vigente Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ha espresso parere favorevole alla nomina della stessa come proposta dal Prorettore Vicario;

CONSIDERATO:

- che con la medesima deliberazione il Senato Accademico ha dato altresì mandato ai competenti Uffici dell'Area Risorse Umane di procedere, mediante provvedimento del Prorettore Vicario, alla nomina della predetta Commissione;

RAVVISATA:

- la necessità e l'urgenza di provvedere alla nomina della predetta Commissione entro i termini indicati dall'art. 6 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti



stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023;

DECRETA:

Art. 1

di nominare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023 la Commissione addetta alla verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale, secondo la seguente composizione:

- Prof. Fabio LUCIDI: Professore Ordinario del Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/03 "Psicometria" Settore Concorsuale 11/E1 "Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria", afferente al Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e Socializzazione della Facoltà di Medicina e Psicologia;
- Prof. Angelo SCHILLACI, Professore Associato del Settore Scientifico Disciplinare IUS/21 "Diritto Pubblico Comparato" Settore Concorsuale 12/E2 "Diritto Comparato", afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza;
- Prof.ssa Eleonora CAVALLARO, Ricercatrice confermata a tempo indeterminato del Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 "Economia Politica" Settore Concorsuale 13/A1 "Economia Politica", afferente al Dipartimento di Economia e Diritto della Facoltà di Economia.

Art. 2

La predetta Commissione dura in carica un anno e non è rinnovabile; ai componenti della Commissione si applica il regime delle incompatibilità previsto per i concorsi pubblici.

I componenti della Commissione non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo.

La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

La Commissione, con il supporto dei competenti Uffici dell'Amministrazione, effettua la verifica:

- a) dell'attività didattica, acquisendo le validazioni delle attestazioni relative all'assolvimento dell'impegno didattico;
- b) dell'attività di ricerca, accertando che la produzione scientifica attestata nella relazione presentata insieme alla domanda di attribuzione dello scatto risponda ai requisiti indicati nell'art. 4, comma 1, punto 1) lett. b) e punto 2) lett. b) del vigente Regolamento e alle risultanze del Catalogo della Ricerca di Ateneo;
- c) delle attività gestionali, acquisendo dalle Facoltà e dai Dipartimenti i dati relativi alla partecipazione alle sedute delle Assemblee e delle Giunte di Facoltà e dei Consigli e delle Giunte di Dipartimento e dalle Aree Risorse Umane e Affari Istituzionali l'elenco dei docenti che abbiano ricoperto gli incarichi accademici di cui all'art. 3, comma 4, del vigente Regolamento.

Il procedimento di verifica si conclude entro 60 giorni decorrenti dai termini di scadenza di cui all'art. 2 c. 4, ovvero entro 60 giorni dal termine, indicato nella nota rettorale prot. n. 0047254 del 21.03.2024, per la presentazione della richiesta di attribuzione dello scatto.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

f.to

IL PRORETTORE VICARIO